



## COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<p><b>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA FRUIBILITA' DELLA COSTA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BRINDISI n. 17 del 31 maggio 2011 - MODIFICA</b></p>
---

### IL SINDACO

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO l'art.15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 17/2006;

VISTA la propria Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2011 con cui si prescrive il divieto assoluto di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile, e lungo la fascia costiera libera, per una profondità di mt. 30,00 (trenta) dalla battigia nelle zone riportate nel provvedimento stesso;

RILEVATO che con nota n. 7158/2011 del 29/06/2011 il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha trasmesso, al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Brindisi, cartografia di dettaglio delle aree fuori dalla perimetrazione di pericolo, evidenziando l'esclusione delle località cosiddette "Centro Velico Torre Guaceto" e "Apani";

RILEVATO che la zona esclusa dalla perimetrazione di pericolo, ovvero la località cosiddette "Centro Velico Torre Guaceto" è stata, nell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2011, inclusa nelle zone sottoposte a divieto;

VISTO che pertanto si rende necessario modificare la suddetta ordinanza;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Brindisi, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

### **ORDINA LA MODIFICA DELL'ORDINANZA n. 17 del 31 maggio 2011 nel senso che**

*-la località denominata "Centro Velico Torre Guaceto" a partire da circa mt. 250,00 dal confine sud dello stesso Centro per circa mt. 540,00 in direzione nord, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco, deve classificarsi tra le aree escluse dal divieto assoluto di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile, e lungo la fascia costiera libera, per una profondità di mt. 30,00 (trenta) dalla battigia;*

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune. L'inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso mass-media e sito web del Comune.

Copia della presente sia trasmessa a:

-Prefettura di Brindisi;

-Al Corpo di Polizia Municipale;

-Al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi;

-Alla Questura di Brindisi;

-Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi;

-Alla Capitaneria di Porto di Brindisi;

- Al Corpo Forestale di Brindisi;
- Alla Polizia Provinciale di Brindisi
- Al Settore Trasporti del Comune di Brindisi;
- Al Consorzio di Torre Guaceto;
- All'Autorità Portuale di Brindisi, in uno con l'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2011.

Dalla Residenza Municipale, Brindisi 29 giugno 2011

per il Sindaco t.a.  
il Vice Sindaco  
Dott. Mauro D'Attis

firma apposta sull'originale